



COPIA

N. 104 del 05-12-2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DA INCLUDERE NEL GRUPPO ENTE LOCALE E DEFINIZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO DEL COMUNE DI CARPENEDOLO PER L'ESERCIZIO 2018.

Il giorno 05-12-2018, alle ore 13:00 nella Solita sala delle Adunanze, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e dallo Statuto Comunale vigente, sono stati oggi convocati in seduta i componenti della GIUNTA COMUNALE.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
Tramonti Stefano	Sindaco	Presente
Zigliani Tiziano	Vice Sindaco	Presente
Carleschi Elena	Assessore	Presente
Giulietti Simone	Assessore	Presente
Zonta Maurizio	Assessore	Presente
Botturi Gabrio	Assessore	Presente

Totale Presenti **6** Totali Assenti **0**

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE - Dott. Luigi Lanfredi -, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Dott. Stefano Tramonti - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo n.118 del 23/06/2011, così come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 10/08/2014 n. 126 che, regola le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, ed in particolare, l'allegato 4/4 "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" che dispone:

- "Gli enti di cui all'art.1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate";
- "ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla forma giuridica pubblica o privata, anche se l'attività che svolge sono dissimili da quelle degli componenti del gruppo...";

VISTO il D.M. 11 agosto 2017 che modifica il principio contabile 4.4 allegato al D. Lgs. 118/2011;

DATO ATTO altresì che il suddetto allegato 4/4 "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" prevede:

- al punto 3 che "gli enti capogruppo predispongano due distinti elenchi concernenti:
 1. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica";
 2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato";

CONSIDERATO CHE:

- il bilancio consolidato consiste in un documento finalizzato a rappresentare la situazione finanziaria, patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dal Comune di Carpenedolo attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate ed è riferito alla risultanze contabili alla data del 31 dicembre 2018;
- ai fini della definizione dell'area di consolidamento sono da considerarsi irrilevanti le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della partecipata e, altresì, sono da considerarsi irrilevanti i bilanci che presentano un'incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo del totale dell'attivo, del patrimonio netto e del volume dei ricavi della gestione caratteristica;

VISTI:

- il disposto dei principi contabili generali civilistici di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile;
- il disposto dei principi contabili generali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC);

VISTA la deliberazione di G.C. n. 115 del 07/12/2017 avente per oggetto "Individuazione degli enti e delle società partecipate da includere nel gruppo ente locale e definizione dell'area di consolidamento del Comune di Carpenedolo", con cui è stato definito il gruppo Comune di Carpenedolo, nonché l'area di consolidamento in relazione al bilancio 2017;

RITENUTO di provvedere ad analoghe analisi in relazione al consolidamento del bilancio 2018;



VISTE altresì:

- la deliberazione di C.C. n. 37 del 29.09.2017 avente per oggetto "Aggiornamento al piano di razionalizzazione delle società partecipate – Revisione straordinaria delle partecipate ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016";
- la deliberazione di C.C. n. 38 del 08.10.2018 avente per oggetto "Approvazione bilancio consolidato esercizio 2017";

RITENUTO di provvedere ad analoghe analisi in relazione al consolidamento del bilancio 2018;

CONSIDERATO che il revisore dei conti ha ritenuto di uniformarsi alle interpretazioni normative che tendono ad escludere la necessità di parere del revisore dei conti sulla presente deliberazione;

VISTO il Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i.;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO l'art. 134, 4° comma, del TUEL 18.08.2000, n. 267, in relazione alla particolare urgenza di provvedere ai successivi adempimenti, in merito alla complessità nella predisposizione del bilancio consolidato;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è la Responsabile dell'Area Servizi Finanziari – Rag. Mariagabriella Passeri;

VISTI i seguenti allegati pareri favorevoli espressi, dalla Responsabile dell'Area Servizi Finanziari Rag. Mariagabriella Passeri, ai sensi dell'art. 49 del TUEL n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi favorevoli, anche per quanto attiene l'immediata eseguibilità della presente,

DELIBERA

1.di approvare, l'allegata relazione tecnica (All. A), dalla quale si evince l'elenco degli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Comune di Carpenedolo, come di seguito riportato:

Denominazione/Ragione Sociale	Tipologia Soggetto	Quota di partecipazione
CARPENEDOLO SERVIZI SRL	Società controllata	60,00%
C.B.B.O. SRL	Società a totale partecipazione pubblica con affidamento diretto di servizi	9,09%

2.di definire l'area di consolidamento, con l'elenco degli enti, le aziende e le società di seguito riportate:

Denominazione/Ragione Sociale	Tipo Consolidamento	Quota di partecipazione
CARPENEDOLO SERVIZI SRL	Integrale	60%



C.B.B.O. SRL	Proporzionale	9,09%
--------------	---------------	-------

3 di dare comunicazione alle società CARPENEDOLO SERVIZI SRL e C.B.B.O. SRL della loro inclusione nell'area di consolidamento del Comune di Carpenedolo;

4 di dare indirizzo alle società sopra indicate di trasmettere i dati per il consolidamento del bilancio entro il 30 giugno 2019;

5. di trasmettere copia della presente deliberazione alle società elencate nel precedente punto 2. CARPENEDOLO SERVIZI SRL e C.B.B.O. SRL;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267, dando atto che anche a tal fine la votazione è stata unanime.

Il Sindaco
Dott. Stefano Tramonti

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Lanfredi

(atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate)



MODALITÀ OPERATIVE PER LA DETERMINAZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO.

Premessa.

Il paragrafo 3.1 del "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato", allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011, così recita:

"Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capigruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;*
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato."*

Il contenuto del primo elenco (e, quindi, anche del secondo che ne è una derivazione) non coincide necessariamente con l'insieme delle realtà nelle quali il Comune di Carpenedolo detiene delle partecipazioni o esercita, direttamente o indirettamente, una forma di controllo, poiché la finalità della sua predisposizione è solamente collegata a un obiettivo specifico, cioè la costruzione del bilancio consolidato. Pertanto, alcune realtà che pur ruotano nella sfera di influenza del Comune, saranno considerate solo attraverso l'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale, attribuendo uno specifico valore all'investimento effettuato.

In sostanza, il percorso seguito è il seguente:

- a) si prende avvio dalla lista delle società partecipate nelle quali il Comune possiede direttamente una quota, anche minimale, e delle Fondazioni nelle quali si può esercitare, senza legame partecipativo, il controllo;
- b) da questa lista, secondo i criteri stabiliti dalla normativa, ed in specifico dal punto 2 del principio contabile 4.4 del D. Lgs. 118/2011, si costruirà un primo elenco, composto dalle realtà che rispettano determinati requisiti e che potenzialmente potrebbero entrare nell'area di consolidamento;
- c) infine, attraverso un ulteriore esame dell'elenco di cui al punto b), si costruirà l'area di consolidamento, cioè si individueranno le realtà che saranno consolidate, cioè i cui valori saranno sommati (con le necessarie rettifiche) a quelli del bilancio individuale del Comune.



Il gruppo amministrazione pubblica "Comune di Carpenedolo".

Al fine di determinare le entità che, a vario titolo, appartengono al gruppo amministrazione pubblica inteso in senso lato, vanno considerate anzitutto le 5 fattispecie previste dal principio contabile e precisamente:

- 1) organismi strumentali;
- 2) enti strumentali, suddivisi in
 - a) controllati;
 - b) partecipati;
- 3) società suddivise in:
 - a) controllate;
 - b) partecipate.

1. Organismi strumentali

Il termine "*organismo strumentale*" inteso come articolazione organizzativa della capogruppo (Comune di Carpenedolo).

Non risultano organismi strumentali con bilanci separati dal Comune di Carpenedolo.

2. Enti strumentali

La prima fattispecie di rilievo è costituita dagli enti e aziende strumentali.

Rientrano nella tipologia degli *enti strumentali controllati* tutte le realtà che, giuridicamente, sono diverse dalle società (ad esempio: le aziende speciali, le Fondazioni, le associazioni, i consorzi diversi dalle società consortili).

Gli enti strumentali si suddividono in due tipologie: controllati e partecipati.

Non viene definita dal principio una specifica definizione ma sono previste le condizioni per identificare quelli controllati.

2a. Enti strumentali controllati

Sono previsti dal principio contabile 5 casi che identificano situazioni di controllo di diritto, di fatto e contrattuale:

- 1) Il Comune ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili dal Comune nell'ente o nell'azienda;
- 2) Il Comune ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- 3) il Comune esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;



- 4) il Comune ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- 5) il Comune esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

Nell'ambito del *gruppo amministrazione pubblica Comune di Carpenedolo*, si individuano le seguenti entità:

Fondazione Santa Maria del Castello ONLUS: il Comune ha la facoltà di nominare numero 6 membri del Consiglio di Amministrazione rispetto ai 7 previsti dall'articolo 7 dello statuto della stessa. Perciò ad una prima analisi si propenderebbe per l'inclusione nella fattispecie n. 2 degli enti controllati.

Tuttavia ad esito di un'analisi più approfondita si deve considerare che:

- il Comune non ha una partecipazione nella Fondazione;
- i rappresentanti del Comune nel CdA della Fondazione sono nominati al fine di rappresentare la comunità territoriale e della sua popolazione e non in quanto componenti sottoposti agli indirizzi degli organi istituzionali e degli uffici del Comune o in quanto rappresentanti degli interessi specifici dell'ente Comune; pertanto tra Comune e membro nominato non sussiste alcun rapporto di mandato e il membro non rappresenta il potere politico in carica nel Comune; la durata dell'incarico è svincolata dalla durata dell'organo istituzionale (consiglio comunale) che ha proceduto alla nomina.
- il Comune non ha diritto di revoca degli amministratori nominati.

Ne consegue che la Fondazione non va inclusa nell'elenco Gruppo Amministrazione Pubblica.

Conclusioni

I seguenti enti e aziende rientrano nel primo elenco di cui al paragrafo 3.1 del principio contabile *gruppo amministrazione pubblica Comune di Carpenedolo*:

2b. Enti strumentali partecipati



Si tratta di una categoria residuale, che identifica gli enti pubblici e privati (e le aziende) nei cui confronti il Comune ha una partecipazione in assenza delle condizioni di controllo.

Nell'ambito del *gruppo amministrazione pubblica Comune di Carpenedolo* non si identificano entità.

3. Società partecipate

Elemento distintivo è il concetto di società, come definito dal diritto commerciale italiano e con evidente riferimento a quelle di capitali.

Sono previste due fattispecie:

- a) società controllate;
- b) società partecipate (non controllate)

3a. Società controllate

Come nel caso degli enti strumentali si deve considerare:

- il controllo di diritto, di fatto e contrattuale;
- quello diretto e indiretto;
- l'influenza dominante derivante dai contratti di servizio pubblico e di concessione, subordinando la loro rilevanza al fatto che l'ente o l'azienda svolga prevalentemente l'attività oggetto del contratto.

Non si considerano le società quotate e controllate dalle stesse. Peraltro il Comune non detiene partecipazioni in società quotate.

Nell'ambito del *gruppo amministrazione pubblica Comune di Carpenedolo*, rientrano tra le società controllate le seguenti entità:

- Carpenedolo Servizi Srl per effetto del possesso della quota di partecipazione del 60% che di fatto ne determina l'inclusione nel precedente punto 1;

La società rientra nel primo elenco di cui al paragrafo 3.1 del principio contabile: *gruppo amministrazione pubblica Comune di Carpenedolo*.

3b. Società partecipate

Si tratta delle società a totale partecipazione pubblica con l'affidamento diretto di servizi pubblici locali da parte del Comune. Al verificarsi di entrambi i requisiti non rileva la quota di partecipazione posseduta dal Comune.

Il Comune ha partecipazioni, non di controllo, nelle seguenti società, diverse da quelle di cui al punto 3a:

- C.B.B.O. SRL (9,09%);
- GARDA UNO SPA (1%).

La società C.B.B.O. SRL rientra a tutti gli effetti nel "gruppo amministrazione pubblica del Comune di Carpenedolo" in quanto società a capitale totalmente pubblico ed affidataria diretta di pubblici servizi (servizio smaltimento rifiuti)



Merita un approfondimento la partecipazione del Comune in GARDA UNO SPA, pari al 1% del capitale.

GARDA UNO SPA è partecipata interamente da P.A.

Non è più affidataria di servizi pubblici locali riguardanti il territorio di competenza del Comune di Carpenedolo in quanto nel 2018 è stata creata una nuova società "Acque Bresciane srl" che gestisce il servizio idrico integrato alla quale l'autorità d'ambito della Provincia di Brescia ha affidato la gestione del servizio idrico integrato del Comune di Carpenedolo.

Le tariffe del servizio sono controllate e autorizzate dall'autorità nazionale dell'energia e servizi idrici, mentre il piano degli investimenti e pertanto il piano industriale è soggetto all'approvazione dell'autorità d'ambito. Ne consegue che l'affidamento del servizio pubblico locale del servizio idrico integrato, non da parte del Comune, ma da parte dell'autorità d'ambito provinciale non comporta un controllo e un'influenza dominante del Comune di Carpenedolo.

Il Comune di Carpenedolo non ha affidato direttamente servizi pubblici né a GARDA UNO SPA e nemmeno alle sue partecipate.

In conclusione non si ritiene che GARDA UNO SPA rientri nell'elenco del *gruppo amministrazione pubblica Comune di Carpenedolo*, perché non sussistono entrambe le condizioni richieste dalla normativa che ne determinerebbero l'inserimento.

Elenco enti e società inserite nel primo elenco *gruppo amministrazione pubblica Comune di Carpenedolo*

In conclusione, le entità con partecipazione diretta e/o controllo da parte del Comune di Carpenedolo, da inserire nel primo elenco di cui al paragrafo 3.1 del principio contabile 4/4, che rappresenta la base per la successiva determinazione dell'area di consolidamento, sono le seguenti:

- CARPENEDOLO SERVIZI SRL;
- C.B.B.O. SRL.

Le società che pur essendo partecipate dal Comune non rientrano nel primo elenco *gruppo amministrazione pubblica Comune di Carpenedolo*, per mancanza dei requisiti, sono le seguenti:

GARDA UNO SPA.

L'area di consolidamento del bilancio del Comune.

Dopo l'individuazione del *gruppo amministrazione pubblica Comune di Carpenedolo*, il passo successivo è identificare le entità (enti, aziende, società) che entreranno nell'area di consolidamento vera e propria, cioè saranno consolidate con il metodo integrale o proporzionale e, quindi, unitariamente rappresentate nel bilancio consolidato.

La norma identifica tre fattispecie di esclusione:



- 1) sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria del Comune:
 - totale dell'attivo;
 - patrimonio netto;
 - totale dei ricavi caratteristici.
- 2) Sono irrilevanti le partecipazioni inferiori all'1%;
- 3) Non si procede al consolidamento in caso di impossibilità di reperire le informazioni necessarie allo stesso.

Per quanto riguarda la prima fattispecie i valori, al 31.12.2017 rilevabili dal conto del patrimonio e dal conto economico del Comune di Carpenedolo sono i seguenti:

Parametri	Dato 2017	% rilevanza	Soglia rilevanza
Totale attivo	40.311.559,82	10%	4.031.155,98
Patrimonio netto	31.163.991,43	10%	3.116.399,14
Ricavi caratteristici	7.792.205,72	10%	779.220,57

La seguente tabella indica la verifica delle entità da inserire dall'area di consolidamento:

Denominazione ente o società	Totale attivo 2017	Patrimonio netto 2017	Ricavi caratteristici
Carpenedolo servizi srl	852.628,00	244.790,00	1.440.185,00
C.B.B.O. srl	11.238.973,00	2.043.510,00	10.234.368,00

Pertanto non esistono entità inserite nell'elenco *gruppo amministrazione pubblica Comune di Carpenedolo* che non presentano parametri minimi ai fini della rilevanza e che possono essere escluse dall'area di consolidamento in quanto il beneficio informativo non è rilevante.

Non vi sono casi di irrilevanza di cui al punto n. 2) in quanto il Comune di Carpenedolo non ha partecipazioni inferiori all'1%.

Per quanto riguarda la terza fattispecie si tratta di caso non applicabile in quanto le informazioni saranno comunque reperibili dagli enti e dalle società stesse interessate.

Area di consolidamento.

In conclusione, preso atto degli enti e società compresi nel primo elenco *gruppo amministrazione pubblica Comune di Carpenedolo*, e delle esclusioni consentite dal principio contabile, si può concludere che l'area di consolidamento del bilancio del Comune dovrà comprendere le seguenti entità:

per controllo diretto:

- Carpenedolo Servizi Srl



Per totale partecipazione pubblica ed affidamento diretto di servizi:

- C.B.B.O. SRL

Pertanto verranno consolidati nel bilancio del Comune di Carpenedolo i bilanci di Carpenedolo Servizi Srl e di C.B.B.O. SRL, **utilizzando il metodo integrale** per Carpenedolo Servizi srl e **il metodo proporzionale** per C.B.B.O. srl .

Quanto stabilito nella presente relazione potrà essere modificato, aggiornato o integrato sulla base delle risultanze dei bilanci che saranno approvati con riferimento all'esercizio 2018.

La responsabile dell'area servizi finanziari
(Rag. Mariagabriella Passeri)
Documento firmato digitalmente